

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54. Fatte salve le competenze del consiglio di amministrazione, sono trasferite alla competenza del Consiglio nazionale B.C.A. e dei relativi comitati di settore le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, il Consiglio superiore e la giunta degli archivi, fatta eccezione per le attribuzioni previste dall'art. 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che sono trasferite al consiglio di amministrazione del Ministero.

Fino a quando non saranno costituiti il consiglio nazionale B.C.A. ed il consiglio di amministrazione in conformità col presente decreto, gli organi indicati nel primo comma continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella loro attuale composizione.

Art. 55. La definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuita agli organi competenti a sensi del decreto stesso, salvo quelli che abbiano comportato assunzione di impegni, a sensi degli articoli 49 e 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. La competenza per gli atti sia amministrativi sia di spesa, durante l'esercizio finanziario 1976, appartiene ai dirigenti preposti ai servizi secondo il presente decreto, prescindendo dalla composizione delle rubriche nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 56. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero beneficerà a domanda, per una volta, entro il 31 dicembre 1978, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio gli impiegati che ne abbiano già fruito nelle amministrazioni di provenienza.

Art. 57. Nella prima applicazione del presente decreto, il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva di cui alle annesse tabelle che, alla data di entrata in vigore dello stesso, rivesta la qualifica di soprintendente aggiunto, direttore di biblioteca aggiunto, soprintendente e direttore capo aggiunto, direttore di divisione aggiunto è inquadrato, con decorrenza 10 gennaio 1976, rispettivamente nelle qualifiche di soprintendente, direttore di biblioteca, soprintendente e direttore capo, direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, previo esito favorevole di concorso per titoli di servizio.

I posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1977 nella qualifica di primo dirigente dei singoli ruoli saranno conferiti agli impiegati direttivi dei ruoli ad esaurimento.

Per quanto non previsto dai comuni precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 58. Gli impiegati, che nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza rivestivano qualifiche della carriera direttiva di ragioneria, sono inquadrati nel ruolo amministrativo direttivo di cui alla allegata tabella I, 1 nelle qualifiche corrispondenti a quelle rivestite, secondo l'anzianità posseduta nella carriera direttiva.

Art. 59. Gli impiegati in servizio presso la discoteca di Stato appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva previsti nel

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 3 settembre 1971, sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari e documentalisti e nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici di cui alle tabelle II, 3, e III, 3, allegate al presente decreto.

Art. 60. Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera direttiva degli esperti delle soprintendenze alle antichità e belle arti e dei chimici, fisici, biologi e tecnologi dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro, di cui rispettivamente, alle tabelle B e C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nel ruolo degli esperti di cui alla tabella I, 7, annessa al presente decreto, in base all'anzianità posseduta.

La carriera del personale di cui alla predetta tabella è equiparata, e ne segue le modifiche, a quella dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico.

Art. 61. Gli assistenti superiori di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nella corrispondente qualifica di operatore tecnico superiore di cui alla tabella III, 3, annessa al presente decreto.

Gli assistenti di cui alla predetta tabella C con almeno dieci anni di anzianità sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico principale alla prima classe di stipendio o alla successiva classe di stipendio qualora abbiano maturato l'anzianità prescritta.

Gli assistenti che si trovino nelle altre classi di stipendio sono inquadrati nella qualifica di operatori.

Art. 62. Gli impiegati appartenenti al ruolo tecnico degli operatori fotografi della carriera esecutiva degli archivi di Stato, di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1973, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alla tabella III, 3, allegata al presente decreto.

Art. 63. Gli impiegati con qualifica di autista, appartenenti al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche statali di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nel ruolo del personale operaio di cui alla tabella V allegata al presente decreto tra gli operai qualificati alla seconda classe di stipendio.

Art. 64. Salvo il disposto dell'articolo precedente, nella prima applicazione del presente decreto il personale della carriera ausiliaria appartenente ai ruoli dei custodi e guardie notturne delle antichità e belle arti, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è inquadrato nel ruolo di cui alla tabella IV, 2, secondo le seguenti modalità:

il personale con anzianità di servizio inferiore a due anni nella prima classe di stipendio (par. 133) della qualifica di custode e guardia notturna;

il personale con almeno due anni di servizio nella seconda classe di stipendio (par. 143) della stessa qualifica;

il personale con almeno sei anni di anzianità nella terza classe di stipendio (par. 165) della stessa qualifica;

il personale con almeno otto anni di anzianità nella prima classe di stipendio (par. 188) della qualifica di custode capo;

il personale con almeno tredici anni di anzianità nella seconda classe di stipendio (par. 210) della qualifica di custode capo.

Art. 65. E' disposto, a domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo di cui alla tabella IV, 2, con le norme indicate nell'articolo precedente, per il seguente personale:

- a) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria delle antichità e belle arti, di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
- b) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
- c) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria degli archivi di Stato, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 16 agosto 1971;
- d) gli impiegati in posizione di comando di diritto ai sensi dell'art. 4 quinto comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, provenienti dal ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e scolastica periferica, di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
- e) gli impiegati della carriera ausiliaria della discoteca di Stato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 3 settembre 1971.

I commessi con anzianità di servizio inferiore a sei anni sono inquadrati nella prima classe di stipendio (par. 133) della qualifica di custode e guardia notturna.

L'inquadramento è subordinato al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione nella carriera di custode e guardia notturna.

Il personale di cui ai commi precedenti che non abbia usufruito dell'inquadramento previsto dal presente articolo è inquadrato nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, mantenendo la posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 66. I dipendenti appartenenti al ruolo del personale operaio delle antichità e belle arti, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, che alla data del 10 marzo 1975 svolgevano mansioni di guardiani, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel ruolo dei custodi e guardie notturne, di cui alla tabella IV, 2, con l'anzianità acquisita.

L'inquadramento è subordinato al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione alla carriera dei custodi e guardie notturne.

Art. 67. Gli impiegati appartenenti ai ruoli dei segretari delle antichità e belle arti, degli archivi di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e proprietà letteraria - Divisione I - Editoria, possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere l'inquadramento nel ruolo di cui alla tabella II, 3.

L'inquadramento, subordinato al parere favorevole del consiglio di amministrazione, avverrà nella qualifica corrispondente a quella posseduta. Gli impiegati inquadrati prenderanno posto nel ruolo secondo le rispettive anzianità.

Art. 68. Dopo l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, il personale assunto da enti locali in base a regolare convenzione stipulata in data anteriore al 10 marzo 1975 e destinato a mansioni di custodia e guardiania presso musei e gallerie statali, che abbia svolto lodevole servizio per almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del

presente decreto, è immesso, a domanda, nel ruolo di cui alla tabella IV, 2, allegata.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L'immissione in ruolo è disposta con decreto del Ministro, su relazione favorevole del dirigente dell'istituto o del complesso presso il quale il personale presta servizio, e previo superamento di un concorso per esame colloquio.

Art. 69. Gli operai del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono inquadrati tra il personale operaio di cui alla tabella V.

Art. 70. I vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli trasferiti al Ministero ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, non ancora espletati alla data del 31 dicembre 1975, saranno inquadrati nei ruoli organici del Ministero, di cui alle tabelle I, II, III IV e V, secondo la tabella di corrispondenza annessa al presente decreto.

Art. 71. L'assunzione in servizio degli idonei da effettuarsi a sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1975, n. 44, così come integrato dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 175, avverrà sulla base dell'allegata tabella di corrispondenza.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica fino al 31 dicembre 1977 anche agli idonei dei concorsi banditi dall'Amministrazione degli archivi di Stato posteriormente al 10 gennaio 1961 e di quelli pubblicati alla data del 31 dicembre 1975.

Dopo l'effettuazione degli inquadramenti e delle immissioni in ruolo, di cui agli articoli precedenti, e l'applicazione dei commi precedenti, i posti eventualmente ancora disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli previsti nelle tabelle allegate al presente decreto sono conferiti ai dipendenti di cui all'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, i quali siano idonei nei concorsi per l'accesso ai ruoli corrispondenti delle amministrazioni di provenienza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 10 marzo 1975, n.44.

Art. 72. Dopo l'effettuazione degli inquadramenti, delle immissioni in ruolo ed il conferimento dei posti agli idonei di cui agli articoli precedenti, nella prima applicazione del presente decreto i concorsi interni, nonché, quelli per l'accesso alle qualifiche intermedie previsti rispettivamente dagli articoli 8 e 16, 21, 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, saranno per titoli, con particolare riferimento a quelli di servizio, integrati da un colloquio.

Al primo concorso per l'accesso alla qualifica di direttore di sezione, da espletarsi a sensi dell'art. 16 citato, un sesto dei posti disponibili è riservato al personale di cui al precedente art. 46 che sia in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 1974. Un ulteriore sesto dei posti disponibili è riservato al personale di cui al predetto art. 46 in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 1975 nonché, agli impiegati che rivestano la qualifica di consigliere.

Dopo l'effettuazione delle operazioni indicate nel primo comma, in deroga alle disposizioni di cui ai commi settimo e nono dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il concorso previsto dal comma precedente è bandito per i posti disponibili il 10 gennaio 1976 e la nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dalla stessa data.

Art. 73. Effettuati gli inquadramenti del personale, e banditi i concorsi interni, a sensi dei precedenti articoli, i posti che risultino ancora disponibili previsti nelle tabelle annesse al presente decreto, sono conferiti, a domanda, al personale di altre amministrazioni collocato fuori ruolo o comandato presso il Ministero per i beni culturali e ambientali successivamente alla data del 10 marzo 1975 e fino alla data del 30 giugno 1975; detto personale conserverà, ad ogni effetto, la pregressa anzianità.

Le domande debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

In conseguenza del conferimento dei posti disposto a sensi del primo comma, sono soppressi altrettanti posti nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, escluse le amministrazioni indicate nella tabella di scorporo allegata al presente decreto.

Art. 74. Sino al 31 dicembre 1978, per i ruoli previsti nella tabella I, quadri A, B, C e D, in parziale deroga all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il concorso per titoli di servizio è indetto entro quindici giorni dalla data di verifica delle vacanze, e le promozioni hanno effetto da tale data, comprese quelle previste al n. 1) del primo comma del citato art. 24.

Al primo concorso per titoli relativo al quadro C è ammesso a partecipare anche il personale con qualifica direttiva, quale che sia il ruolo statale di appartenenza, in possesso di parametro non inferiore al 443 ed in servizio, a sensi dei commi nono e decimo dell'art. 4 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo sostituito dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, in posizione di fuori ruolo o di comando presso il Ministero alla data del 10 marzo 1975. Al suddetto personale sono riservati due terzi dei posti messi a concorso.

Art. 75. In relazione ai posti lasciati liberi dal personale appartenente ai ruoli previsti nelle tabelle I, II, III, IV e V annesse al presente decreto, collocato a riposo a sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge.

Art. 76. Fino al 31 dicembre 1978, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche dei singoli ruoli, le assunzioni alle qualifiche iniziali delle varie carriere non potranno superare, per ciascun anno, un terzo dell'aumento previsto, fatto salvo il disposto dell'art. 72.

Art. 77. Sono abrogati gli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, l'art. 3 della legge 1º marzo 1968, n. 191, i commi quarto e quinto dell'art. 5, l'art. 6, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nonché, tutte le disposizioni di legge incompatibili con il decreto.

Art. 78. L'art. 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, è sostituito dal seguente:

"Per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è

prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione".

Art. 79. Il presente decreto ha effetto dal 10 gennaio 1976. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 6.500 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.